



Delibera n. 11/22

Oggetto: Ricorso proposto innanzi al **TAR Campania Napoli, notificato a mezzo PEC in data 22/01/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 1581 del 25/01/2021, proposto dalla Società Commercio Estero Mercantile Industriale (C.O.E.M.I.) S.r.l. - Eligroup S.r.l. - G&R Salvatori Off. Mecc. Navali S.r.l. - Italiana Impianti S.r.l. - La Rocca – Carpenterie Meccaniche Navali (Car.Me.N) S.r.l. - Manutenzioni Meccaniche Carpenterie (M.M.C.) S.r.l. - Navitec S.r.l. - O.N.I. – Officine Navali Italiane S.p.A. - Tec. Nav. S.r.l. unipersonale contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale** per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione del canone demaniale tipico delle attività di cantieristica navale, nonché per l’accertamento del diritto alla revisione dei canoni di concessione e per la restituzione delle eccedenze corrisposte in corso di concessione - **Revoca del conferimento incarico di patrocinio all’Avvocatura interna (delibera n. 29/2021) e affidamento dello stesso al patrocinio esclusivo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1, lettera f) della legge n. 124/2015;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante “Testo Unico sul pubblico impiego”;

VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO:

✓ il ricorso, notificato a mezzo pec in data 22/01/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 1581 del 25/01/2021, proposto innanzi al TAR Campania Napoli dalle Società Commercio Estero Mercantile Industriale (C.O.E.M.I.) S.r.l. - Eligroup S.r.l. - G&R Salvatori Off. Mecc. Navali S.r.l. - Italiana Impianti S.r.l. - La Rocca – Carpenterie Meccaniche Navali (Car.Me.N) S.r.l. - Manutenzioni Meccaniche Carpenterie (M.M.C.) S.r.l. - Navitec S.r.l. - O.N.I. – Officine Navali Italiane S.p.A. - Tec. Nav. S.r.l. unipersonale contro AdSP-MTC c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale **per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

- ✓ dei provvedimenti presidenziali prot. nn. 23408, 23409, 23410, 23412, 23414, 23415, 23417 del 23.11.2020 e prott. nn. 970 e 974 del 18.1.2021, con cui questo Ente ha rigettato le istanze presentate dalle ricorrenti per vedersi riconoscere l’applicazione del canone demaniale tipico delle attività di cantieristica navale ai sensi del combinato disposto dell’art. 3.2, del d.l. 5.10.1993, n. 400, convertito con l.4.12.1993, n. 494 e ss.mm.ii., e dell’art. 2 del D.I. 15.11.1995, n. 595, nonché la restituzione delle eccedenze corrisposte all’AdSP in corso di concessione, dovute all’applicazione dei più onerosi criteri di cui alle «Tabelle canoni in forza dell’art. 15, II comma del D.L. 02/10/1981 n. 546, convertito con modifiche nella Legge 01/12/1981 n. 892» e, in particolare, quelli ivi previsti alla «Tabella A - Categoria D – Voce 302 – officina meccanica»;
- ✓ di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso al Provvedimento di rigetto, anche non noto all’esponente;

nonché per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti ad ottenere, con effetto retroattivo, la revisione dei rispettivi canoni di concessione attualmente applicati da questo Ente, adeguandoli in applicazione del citato D.I. n. 595/1995 (e, pertanto, della diversa tabella adottata dall’ADSP relativamente alle concessioni rilasciate per «cantieristica ed attività connesse»), oppure del diverso canone previsto nella «misura minima» ai sensi del D.M. 19.8.1989 e successivi aggiornamenti, ove applicabile e per la conseguente condanna di questo Ente, ex art. 34c.p.a., alla restituzione dei maggiori importi negli anni erroneamente versati dalle ricorrenti società a titolo di canone di concessione, sempre calcolato dall’AdSP applicando i più onerosi criteri di cui alle «Tabelle canoni in forza dell’art. 15, II comma del D.L. 02/10/1981 n. 546, convertito con modifiche nella Legge 01/12/1981 n. 892» e, in particolare, quelli previsti alla «Tabella A - Categoria D – Voce 302 – officina meccanica».

- ✓ la delibera n. 29 del 29/01/2021 con la quale questa Autorità è stata autorizzata a costituirsi in giudizio attraverso l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv. Barbara Pisacane, Responsabile Avvocatura Ufficio Territoriale Portuale di Salerno;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 2486 del 02/02/2021 l’Avvocatura ha conferito l’incarico di patrocinio per la difesa dell’AdSP-MTC nel giudizio in oggetto all’Avvocatura dello Stato di Napoli;



Delibera n. 11/22

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Avvocatura dopo aver:

- Visto l'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, "*Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato*";
- Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;
- Visto il "*Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP*" approvato con delibera presidenziale n. 269 del 15/11/2017;
- Considerato che occorre procedere allo svincolo dell'importo di € 6.100,00 impegnato quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali sul Capitolo U 11327-15 (spese legali giudiziarie e varie) in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021 di cui al certificato di disponibilità n. 2021-479 emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 28/01/2021;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

PROPONGONO di revocare l'incarico di patrocinio conferito all'Avvocato interno Barbara Pisacane, con la delibera n. 29 del 29/01/2021

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(**avv. Antonio del Mese**)

IL SEGRETARIO GENERALE
(**arch. Giuseppe Grimaldi**)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- 1)** Di revocare l'incarico di patrocinio conferito all'Avvocato interno Barbara Pisacane, con la delibera n. 29 del 29/01/2021;
- 2)** Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, in via esclusiva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- 3)** Di ratificare e fare proprie tutte le difese dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, svolte -in questo giudizio- nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- 4)** Di svincolare l'importo di € 6.100,00 impegnato quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali sul Capitolo U 11327-15 (spese legali giudiziarie e varie) in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021 di cui al certificato di disponibilità n. 2021-479 emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 28/01/2021;
- 5)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6)** Di notificare la presente delibera a ciascuno per quanto di propria competenza:
 - al Dirigente dell'Avvocatura dell'AdSP-MTC;
 - alla Responsabile dell'Avvocatura dell'AdSP sede di Salerno per i consequenziali adempimenti difensivi, nonché al R.P.C.T.;
 - all'Ufficio Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/Deliberazioni Organo Monocratico di vertice/anno 2021.

Napoli-Salerno, 20.01.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata